



Comune di San Gimignano

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro Lavori di manutenzione stradale

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE:

Comune di San Gimignano

Codice CUP:

C23F26000040004

Codice CIG:

IL TECNICO

Geom. Samuele Mecacci

Sommario

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO.....	3
Art 1.1 OGGETTO.....	3
Art 1.2 FORMA DELL'ACCORDO QUADRO.....	3
Art 1.3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art. 1.4 DURATA DEL CONTRATTO.....	5
Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	5
Art. 1.6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	6
Art. 1.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE.....	7
Art. 1.8 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	7
Art. 1.9 REVISIONE DEI PREZZI.....	7
Art. 1.10 SUBAPPALTO.....	7
Art. 1.11 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
Art. 1.12 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
Art. 1.13 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	9
Art. 1.14 GARANZIA PROVVISORIA.....	10
Art. 1.15 GARANZIA DEFINITIVA.....	10
Art. 1.16 COPERTURE ASSICURATIVE.....	10
Art. 1.17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
Art. 2.1 ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI.....	11
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.....	13
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	14
DOCUMENTI CONTABILI.....	15
Art. 2.2 CONSEGNA DEI LAVORI.....	15
Art. 2.3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	16
Art. 2.4 SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.....	16
Art. 2.5 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI INADEMPIMENTO.....	17
Art. 2.6 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE.....	18
Art. 2.7 SICUREZZA DEI LAVORI.....	18
Art. 2.8 ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	20
Art. 2.9 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI.....	21
Art. 2.10 ULTIMAZIONE LAVORI.....	22
2.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	23
Art. 2.12 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	23
Art. 2.12 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE.....	23

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

Art 1.1 OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un Accordo Quadro, così come definito dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, stipulato a **MISURA**, con un solo operatore economico, inerente i lavori di manutenzione straordinaria strade e pertinenze stradali, piazze e percorsi pedonali e relative pertinenze e sottoservizi di competenza comunale ricadenti all'interno del territorio comunale.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente alle strade, marciapiedi, percorsi pedonali e ciclabili in genere che dovessero entrare a far parte a qualsiasi titolo, del patrimonio del Comune, anche successivamente alla sua stipula.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all'art. 59, comma 3, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo. I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d'appalto dei successivi contratti applicativi.

L'esecuzione dei singoli contratti attuativi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non costituiscono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del soggetto contraente, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici attuativi.

L'Amministrazione non assume alcun impegno relativamente all'affidamento dei lavori e si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello massimo stimato senza che l'aggiudicatario dell'Accordo quadro abbia nulla a pretendere.

Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato di volta in volta.

L'attivazione o meno di contratti attuativi nell'ambito del presente Accordo Quadro sarà pertanto effettuata a completa discrezione della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario per contro si obbliga ad assumere i singoli contratti attuativi che saranno richiesti in virtù dell'accordo quadro concluso, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Art 1.2 FORMA DELL'ACCORDO QUADRO

Nell'Accordo Quadro a misura, con criterio di offerta con unico ribasso da applicarsi sul Prezzario Regione Toscana 2026, Provincia di Firenze, approvato con Delibera regionale n. 1676 del 11/12/2025, reperibile all'indirizzo <https://prezzariollpp.regione.toscana.it/2026/siena>.

Nell'ambito della contabilizzazione di ciascun contratto attuativo possono comunque contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia.

L'importo stimato dell'Accordo Quadro per l'esecuzione delle lavorazioni è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	
b) Per lavori a MISURA	Euro 149.500,00
c) Per lavori in ECONOMIA	
Totale dei Lavori	Euro 149.500,00
di cui per costi della sicurezza	Euro 9.500,00

Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE

n.	descrizione	importo
1	a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
2	A misura	140.000,00
3	Costi sicurezza	9.500,00

4	Sommano	149.500,00

5	e5) Spese ANAC	35,00
6	e15) incentivi tecnici 2%;	
7	e18) IVA 22%	32.890,00
8	Imprevisti e arrotondamenti	7.575,00
	Sommano	190.000,00
	TOTALE Q.T.E.	190.000,00
		=====

Art 1.3 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 59, c. 1, del d.lgs. 36/2023, il valore stimato dell'Accordo Quadro ammonta a Euro 140.000,00 , oltre € 9.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 149.500,00**.

L'incidenza della manodopera è determinata nella misura dell'8% dell'importo soggetto a ribasso e pertanto pari a € 11.200,00;

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati specificatamente (qualora se ne verifichino i presupposti) in sede di progettazione dei singoli interventi di manutenzione straordinaria per cui verranno stipulati successivamente dei contratti applicativi conseguenti all'accordo. Analogamente verranno quantificati i costi della manodopera, sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti di lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, per cui l'accordo non costituisce per l'impresa un minimo garantito.

Gli affidamenti relativi ai singoli contratti applicativi saranno perfezionati in corso d'anno sulla base

di progetti di manutenzione straordinaria definitivi e/o esecutivi redatti dall'ufficio tecnico comunale e/o tecnici incaricati dall'ente sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo	Classifica	%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	149.500,00	I [^]	100

L'Amministrazione potrà richiedere l'esecuzione di tutte le opere rientranti nella categoria OG3 del presente accordo quadro anche se non esattamente riconducibili alle voci comprese nell'elenco prezzi di riferimento. In tal caso saranno definite, in contraddittorio e con le modalità previste dal Codice e dal presente Capitolato, le lavorazioni diverse con i relativi nuovi prezzi che saranno utilizzati per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro non determina alcun impegno in capo alla Stazione Appaltante ma unicamente l'obbligo di applicare ai futuri contratti applicativi tutte le condizioni generali stabilite.

Art. 1.4 DURATA DEL CONTRATTO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di anni **UNO**, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro come sopraindicato.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'Aggiudicatario dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

Art. 1.5 AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro e dai relativi contratti attuativi.

La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro.

Per ciascun contratto attuativo sarà trasmessa all'aggiudicatario, la documentazione specifica dell'intervento comprensivo di:

- descrizione dell'intervento;
- importo di contratto al lordo degli oneri della sicurezza;
- tipo di lavorazioni da eseguire con le rispettive quantità stimate;
- luogo di esecuzione;
- perizia tecnico-estimativa redatta dalla Stazione appaltante, corredata o meno da elaborati grafici;
- cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- termine previsto per la durata dei lavori;
- massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 117 del D.lgs n. 36/2023

- prestate per la stipula del singolo contratto attuativo;
- documenti previsti in materia di sicurezza;
- capitolato speciale di appalto relativo al singolo contratto, integrativo del presente, corredato se necessario dalle specifiche tecniche del lavoro. In esso verranno in particolare indicati le modalità di pagamento dei corrispettivi;
- relazione sui CAM ai sensi del DM 05/08/2024.

L'Amministrazione procederà alla verifica e validazione del progetto, all'approvazione dello stesso, all'affidamento del contratto attuativo con relativa assunzione dell'impegno di spesa.

Il contratto attuativo verrà stipulato a "misura" stante la natura degli interventi previsti per il presente accordo quadro.

All'atto dell'affidamento di un contratto attuativo l'Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate.

I contratti attuativi verranno stipulati nelle forme contrattuali previste all'art 18 del Codice dei Contratti. Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, ai sensi dell'art. 18 c.3 lett b) non si applica il termine dilatorio.

L'avvio dei lavori avverrà nei termini di cui all'art. 2.3. In particolare, ai sensi degli articoli 17 commi 8 e 9 e dell'articolo 50 comma 6 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la possibilità di avviare l'esecuzione dell'accordo quadro anche in pendenza di contratto.

Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato, l'oggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Art. 1.6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono soggetti all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute e accettate dall'Appaltatore:

- *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;*
- *il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;*
- *le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;*
- *le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;*
- *le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;*
- *per quanto in vigore ed applicabile, il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000;*
- *le Linee Guida ANAC vigenti in materia;*
- *il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii.;*
- *per quanto in vigore ed applicabile, Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";*
- *la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie";*
- *per quanto in vigore ed applicabile, la L.R. n. 38 del 13/07/2007 e ss.mm.ii e relativo*

Regolamento attuativo;

- CAM Strade, come da D.M. del 5 agosto 2024, in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Costituiscono obbligazione contrattuale tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, le disposizioni e tutte le norme inerenti i lavori e i servizi erogati, comunque citate o non citate nel presente capitolato d'appalto o che saranno emanate nel corso della relazione contrattuale.

Quando vi siano antinomie tra i diversi documenti contrattuali – e fermo restando il rispetto di leggi e norme vigenti in materia – l'operatore economico erogherà la prestazione/lavoro che l'ente committente riterrà più congruente ai propri obiettivi, e ciò indipendentemente dal maggiore o minore valore economico di quest'ultima.

Art. 1.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE

È Sono parte integrante del contratto di Accordo Quadro, la seguente documentazione:

- a) il Prezzario Regione Toscana anno 2026, Provincia di Siena, reperibile al link <https://prezzariollpp.regione.toscana.it/2026/siena> ;
- b) CAM Strade, reperibile al link <https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/cam-strade-gu-05-08-2024-pdf>
- c) i seguenti elaborati di progetto:
 - 01_Relazione Tecnica Generale
 - 02_Capitolato speciale d'appalto
 - 03_Schema di contratto dell'accordo quadro
 - 04_Disciplinare Tecnico

Art. 1.8 MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche alle condizioni dell'Accordo Quadro sono ammesse unicamente nei casi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. Modifiche diverse da queste comportano la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Art. 1.9 REVISIONE DEI PREZZI

I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi del prezzario Regione Toscana vigente al momento della stipula del contratto attuativo, al netto del ribasso offerto. E' possibile procedere ad ulteriore revisione dei prezzi qualora ed esclusivamente si verifichino, in corso di esecuzione di un contratto attuativo, le condizioni di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Art. 1.10 SUBAPPALTO

Il contratto di accordo quadro non può essere subappaltato. Le lavorazioni di ciascun contratto attuativo potranno esser subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.i.. Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele

economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del DLgs 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del DLgs 36/2023. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 1.11 CESSIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI E CESSIONE DEI CREDITI

È tassativamente vietata la cessione, sia totale che parziale, dell'accordo quadro. In caso di cessione si farà luogo alla risoluzione di diritto dell'accordo quadro e degli appalti in itinere eventualmente affidati, escutendo la garanzia, fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei danni ulteriori conseguenti e il rimborso delle maggiori spese sostenute per garantire la manutenzione straordinaria delle strade in relazione al periodo programmato di durata dell'accordo quadro.

Ciascun contratto attuativo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti se stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante, alle condizioni ammesse dalla normativa di riferimento (art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023).

Art. 1.12 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante può risolvere il presente accordo quadro durante il periodo di sua efficacia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice, la Stazione Appaltante deve risolvere l'Accordo Quadro qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione immediata dei contratti attuativi in corso. In tale caso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per garantire la sicurezza dei cantieri.

La Stazione Appaltante può inoltre procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice.

Inoltre, si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai fini della risoluzione dell'accordo quadro, il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dall'avvio del contratto) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 4. Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 122 del Codice al

verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- mancata accettazione / stipula anche di un singolo contratto attuativo;
- mancato inizio dei lavori di manutenzione, da parte dell'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi, anche di un solo contratto attuativo;
- applicazione di penali con ammontare superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'accordo quadro;
- abbandono immotivato del cantiere anche di un solo contratto attuativo per oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi;
- gravi e ripetute violazioni ai piani di sicurezza o alle misure minime di sicurezza;
- risoluzione di un singolo contratto attuativo;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui agli articoli 12 e 46 del presente Capitolato;
- ulteriori casi specifici previsti dal presente Capitolato e nella normativa anche se non espressamente richiamati.

Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Attuativi si intenderanno risolti di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, ad eccezione delle circostanze indicate ai commi 1 e 2, l'Amministrazione si riserva di valutare quali eventuali contratti attuativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente comma.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la SA si riserva la facoltà di interpellare il concorrente che segue in graduatoria.

Contestualmente alla risoluzione dell'accordo quadro la SA procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed pregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 1.13 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011, è facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023, di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai relativi Contratti Attuativi in qualsiasi momento, previo pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso dall'Accordo Quadro, ma non intenda recedere da uno o più dei Contratti Attuativi in essere, ne dà specifica indicazione e l'Appaltatore è comunque tenuto ad ultimare l'esecuzione di detti Contratti.

È inoltre facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di

motivazione, di recedere unilateralmente da ogni singolo Contratto Attuativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con le medesime modalità sopraindicate di cui all'art. 109 del Codice.

Art. 1.14 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è richiesta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Art. 1.15 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale; essendo l'appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principe;
- all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

Art. 1.16 COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a Euro 500.000.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 1.17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 2.1 ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo Consegna dei lavori;
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio⁽¹⁾ all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);

- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);
- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione⁽²⁾ dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo

interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;

- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale e delle costruzioni di cui all'allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge

attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere

Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- controllo sulle attività dei subappaltatori;
- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- assistenza alle prove di laboratorio;
- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l'esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l'esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.

Infine, il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

DOCUMENTI CONTABILI

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici.

I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli

ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

1. il giornale dei lavori; i libretti di misura;
2. il registro di contabilità;
3. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
4. il conto finale.

Art. 2.2 CONSEGNA DEI LAVORI

Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento

del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Mancata consegna

- Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo per motivi di urgenza ai sensi del Codice; in tal caso il

Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio di 5 giorni.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto applicativo e l'accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo argomento nonché l'intera cauzione provvisoria prestata per tutto l'accordo quadro, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Art. 2.3 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

I lavori di manutenzione straordinaria in oggetto sono raggruppati in due categorie d'intervento e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione Lavori secondo quanto di seguito specificato:

a) interventi programmati: tipologia di lavoro consistente in manutenzioni/ripristini estesi, consegnati di norma a seguito di stipula di contratto attuativo, individuati secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione è quantificato dalla D.L. nel contratto attuativo in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

b) interventi da eseguire in somma urgenza: anticipatamente la stipula del contratto attuativo, ai sensi art. 17 commi 8 e 9 del Codice; in tal caso potranno essere consegnati uno o più interventi anche con la sola comunicazione verbale telefonica o posta elettronica da parte della D.L. L'esecuzione di detti interventi dovrà iniziare entro e non oltre 48 ore dalla chiamata/comunicazione del D.L. e proseguire senza interruzioni fino al completamento; per detta tipologia di intervento, purché iniziata e completata nei termini sopra indicati, la Stazione Appaltante riconosce un compenso calcolato a misura per ogni intervento, soggetto allo stesso ribasso di gara. In caso di mancato inizio entro le 48 ore si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.2 sulla consegna in via di urgenza. Gli interventi eseguiti saranno compensati sulla base delle voci del prezzario di riferimento, applicando il ribasso di gara.

Art. 2.4 SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

È disposta la sospensione dell'esecuzione delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla

fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 2.5 ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI INADEMPIMENTO

Ciascun contratto attuativo può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti oppure al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 2.6 PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i singoli contratti attuativi prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 0,5‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Ai sensi dell'art 126 c. 2 del Dlgs 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato nei limiti delle somme disponibili ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. In questo caso il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

I premi sono commisurati:

% anticipo sul termine contrattuale	% anticipo sul termine contrattuale
Da 0 a 20%	0,5‰ (zero virgola cinquanta per mille)
Da 20 a 40%	1‰ (uno per mille)
Oltre 40%	1,5‰ (uno virgola cinquanta per mille)

Art. 2.7 SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008.

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura delle Imprese Esecutrici.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all'Appaltatore potrà essere richiesta la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e

Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

- a) verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca ciascun contratto attuativo e cioè:

- il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l'affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 2.8 ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore di ciascun contratto attuativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo

dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 2.9 CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 2.10 ULTIMAZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 60.000,00.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

2.11 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) indicazione dell'esecutore;
- c) nominativo del direttore dei lavori;
- d) tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) importo totale, ovvero importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) certificazione di regolare esecuzione.

A seguito dell'emissione, viene immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

Art. 2.12 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 2.12 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili

al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.